



Comune di Jerzu

Provincia dell'Ogliastra

Via V. Emanuele n. 172 – tel.0782/7608 – fax.0782/70681 – e mail : protocollo@comune.jerzu.org.it

www.comune.jerzu.org.it

ORDINANZA SINDACALE N.3 DEL 25/07/2017

OGGETTO: Ordinanza relativa all'esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia terreni incolti, aree non edificate e proprietà private.

IL SINDACO

PREMESSO che ogni anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si accerta nell'area urbana e periurbana la presenza di edifici abitativi o destinati ad altri fini, con facciate prospicienti la pubblica via, in alcuni casi dotati di cortili e giardini, che versano in uno stato tale da offendere il decoro e costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di essenze vegetali allergeniche, erbacce e sterpaglie di vario genere;

DATO ATTO che:

- l'abbandono e l'incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte specie quelle poste in prossimità di abitazioni;

VISTE inoltre le Prescrizioni Regionali Antincendio, Campagna 2017-2019, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/8 DEL 23.5.2017" con la quale si evidenzia l'allerta per l'elevato pericolo di incendio boschivo, ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre;

RITENUTO necessario predisporre misure idonee per:

- il mantenimento del decoro urbano
- l'eliminazione sul territorio delle condizioni favorevoli allo sviluppo e diffusione di insetti ed altri animali perniciosi (zanzare, zecche, topi, pulci etc.) il cui proliferare comporta gravi rischi all'igiene ed alla salute pubblica e per quanto possibile, l'insorgere ed il diffondersi degli incendi nel territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTA la L. n° 353/2000;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa e con effetto immediato:

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate,

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte,
- ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,
- ai responsabili di cantieri edili e stradali,
- ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali,

Ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati tali da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti.

Interventi da eseguirsi entro il 01.08.2017:

1. taglio dell'erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio;
2. regolazione delle siepi e conseguente rimozione delle ramaglie e dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni

Le sopraccitate prescrizioni sono comunque valide durante tutto il corso dell'anno, in particolare per quanto riguarda gli interventi direttamente connessi alla salvaguardia della pubblica incolumità in caso di edifici fatiscenti.

Si richiama inoltre l'attenzione al rispetto alle già vigenti **Prescrizioni Regionali Antincendio, Campagna 2017**, rammentando a chi non avesse provveduto entro il **termine del 01/06/2017** che:

- tutti i proprietari, e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno rovi, materiale secco di qualsiasi natura l'area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle pertinenze della strada medesima;
- tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare, una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Inoltre l'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 1° giugno al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

Infine si richiama l'attenzione al rispetto del divieto di pascolo, sosta e transito del bestiame nei centri abitati (ammissibile soltanto su appositi mezzi di trasporto), nonché sul **divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto in luoghi o discariche non autorizzate.**

SI INVITA

Tutta la popolazione, a non trasgredire l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, accertate **in aree urbane e periurbane**, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, e della sanzione accessoria consistente nell'obbligo di pulizia dell'area entro i cinque giorni successivi alla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore. Con riferimento alle prescrizioni regionali antincendio, Campagna 2017, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

DEMANDA

L'esecuzione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia, alla Polizia Locale e alla Compagnia Barracellare.

Si dispone che copia della presente Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una copia sia trasmessa:

- all'Albo Pretorio – Sede;
- all'Ufficio di Polizia Locale – Sede;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Jerzu;
- alla Compagnia barracellare di Jerzu;
- alla Prefettura di Nuoro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, entro 60 gg. Al TAR della Sardegna ai sensi della L. 241/90 o entro 120 gg al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

JERZU, 25/07/2017

IL SINDACO

f.to *Roberto Congiu*